

# COMUNE DI LEINI'

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 1

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove (29) del mese di gennaio, il Collegio dei Revisori dei Conti, L'Organo di revisione del Comune di Leini, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 26 luglio 2022, per il triennio 2022/2025, nelle persone dei Signori:

**Dr. Ida Elisa VENTOLA** - Presidente  
**Dr. Marinella UBERTI** - Componente  
**Rag. Giancarlo OLIVERI** - Componente

redige il proprio parere in ordine al Piano del Fabbisogno del Personale Triennio 2023-2025 (sottosezione del PIAO)

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

#### Premesso che:

- Ai sensi del comma 8, dell'art. 19 della legge n. 448/2001, *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- Gli artt. 6 e 6 ter del D. Lgs. 165/2001, come modificati dal D. Lgs. 75/2017, intervengono in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni del personale;
- L'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, con conseguente obbligo, in caso di verifica di eccedenze, di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non effettuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare.

#### Visti altresì

- L'art. 33 del D.L. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.. **omissis**.... I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento...”*
- Il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;
- La Circolare interministeriale del 13/05/2022 (pubblicata in GU n. 226 dell'11/09/2020 in attuazione dell'art.33, comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del DPCM 17/03/2020)

**Richiamati altresì:**

- L'art. 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- L'art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- L'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);

**Vista** la documentazione trasmessa dall'Ufficio Personale del Comune relativa al piano del fabbisogno del personale triennio 2024-2026 (sottosezione del PIAO), al fine di acquisire l'attestazione di cui all'art. 19 della legge n. 448/2001.

**Richiamata** in particolare la sottosezione del Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) relativa al Piano del Fabbisogno del Personale Triennio 2024-2026, redatto dalla Responsabile del Servizio Personale.

**Vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024 – 2026”** unitamente agli allegati;

**Preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate negli allegati alla proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**Rilevato**, altresì, che il Piano del Fabbisogno del Personale – Triennio 2024-2026 – è coerente alle disposizioni e rispetta i principi prima citati.

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, a seguito dell'istruttoria svolta, il Collegio

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della Funzione Pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni,

#### **accerta**

che il Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026 (sottosezione del PIAO) e i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e s.m.i., e consente di rispettare:

- 1) Le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- 2) Il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006;
- 3) Il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

#### **assevera**

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2024/2026 del Comune di Leini, a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2024/2026 di cui alla proposta esaminata.

Ciriè, li 29 Gennaio 2024

#### ***IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI***

Firmato digitalmente da Ida Elisa VENTOLA

Firmato digitalmente da Marinella UBERTI

Firmato digitalmente da Giancarlo OLIVERI